

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"SCUOLA OLTRE"

la quale, subordinatamente all'iscrizione nell'apposito istituendo registro, aggiungerà in fine della denominazione l'acronimo "ETS" e la quale assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Passeggiata del Carmine n. 2, nel Comune di Padova.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione si impegna a provvedere alla sua iscrizione nell'apposita sezione di questo registro e ad inserire nella sua denominazione sociale l'indicazione di "ente del Terzo settore".

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, sono:

d) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promozione dei valori pedagogici, educativi, etici e sociali espressi nel proprio Manifesto, al fine di contribuire a sviluppare la professionalità e l'impegno dei docenti, dirigenti scolastici e degli esperti didattici, nell'interesse degli studenti, della scuola italiana e, in generale, di una società sempre più civile, democratica, rispettosa degli altri e del Pianeta.

- Promozione di un modello di scuola attiva, inclusiva, innovativa e laboratoriale, attenta al benessere di educatori e studenti, aperta al territorio e al futuro, in una logica di comunità educante e di *life long learning* (apprendimento permanente), consapevole della necessità di fornire alle nuove generazioni le competenze di vita (life skills) necessarie affinché divengano cittadini consapevoli, critici e capaci di rapportarsi con la complessità che caratterizza la nostra società.

Formazione professionale del personale docente, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, della legge 107/2015 e successive modificazioni, in particolare sui seguenti ambiti:

- Inclusione scolastica e sociale;
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Cittadinanza attiva e legalità;
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
- Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- Bisogni individuali e sociali dello studente;

- Metodologie e attività laboratoriali;
- Innovazione didattica e didattica digitale;
- Didattica per competenze e competenze trasversali.

- diffusione di metodologie e approcci didattici innovativi propri della pedagogia e dell'antropologia e, in generale, delle Scienze Sociali, nei campi della formazione, della ricerca, della didattica e dell'insegnamento.

- organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento professionale, percorsi didattici, sia in presenza, sia on line e on demand, convegni, workshop e seminari per la condivisione e diffusione di metodologie/approcci didattici e nuove pratiche educative per insegnanti di tutti i gradi scolastici, esperti didattici, genitori e altri soggetti potenzialmente interessati e/o attivi nella scuola o a vantaggio delle giovani generazioni;

- progettazione e programmazione di laboratori didattici sia direttamente dall'Associazione che in collegamento con altri organismi;

- predisposizione di un sito web attraverso il quale sviluppare e gestire l'attività di cui ai punti precedenti;

- progettazione e realizzazione di dibattiti, mostre, eventi culturali, laboratori ed attività affini a carattere temporaneo o permanente, utilizzando diverse tecniche espressive e comunicative (tradizionali, audiovisivi, multimediali);

- consulenze, ricerche ed interventi su problematiche pedagogiche e didattiche;

- collaborazione con scuole e altri soggetti ed enti per la realizzazione dei medesimi scopi;

- consulenza, realizzazione e diffusione di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali, quali ad esempio: pubblicazione degli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche, bollettino dell'Associazione, manualistica;

- richiesta di sponsorizzazioni o contributi, gestire o possedere, prendere o dare in locazione sia mobili sia immobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie;

- realizzazione di attività di natura commerciale in modo subordinato e secondario e strumentale all'attività istituzionale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti del terzo settore

- svolgimento di tutte quelle attività necessarie e utili per il proseguimento degli scopi sociali, anche avvalendosi, oltre all'impegno libero e volontario dei propri soci, anche di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente.

L'Associazione, nello svolgimento delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata all'utilizzo del marchio verbale "SCUOLA OLTRE" dai titolari dello stesso. Le modalità di utilizzo del citato marchio e del "Know how" ad esso connesso, così come il relativo compenso derivante da

tale utilizzo, sono descritti in apposito accordo siglato tra i titolari del marchio e L'Associazione SCUOLA OLTRE. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 - (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario per compiere le attività di interesse generale. Possono farne parte gli insegnanti, gli esperti didattici, i dirigenti scolastici, i genitori, gli studenti di Scienze della Formazione e Psicologia, i dottorandi, ricercatori e professori universitari e tutti i cittadini che sono attivi nella scuola o con la scuola.

Il numero degli associati è illimitato.

All'associazione possono aderire persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i soci di età inferiore sarà richiesto il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono aderire all'Associazione persone giuridiche, associazioni, fondazioni o enti che ne condividono gli scopi e che, oltre ad aderire all'iniziativa siano disposti a collaborare con l'Associazione nell'attuazione dei suoi fini istituzionali.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le finalità di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

- fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- osservare le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di

associazione annuali, determinate dall' Organo Amministrativo o dalle eventuali quote straordinarie determinate dall'Assemblea.

ART. 7 - (Volontariato e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e ai sensi dell'art. 17 del dlgs 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione, per causa di morte o estinzione della persona giuridica.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- abbia violato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha

luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali

Decade automaticamente l'associato che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ai contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione.

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Eventuale Organo di controllo
- Eventuale Organo di revisione

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ovvero tramite pubblicazione nel sito WEB ufficiale (www.scuolaoltre.it).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso, il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il verbalizzatore della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di esercizio, il bilancio sociale quando previsto e, se predisposto, il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione da tenersi anche nel medesimo giorno, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 13 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 9 consiglieri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, se composto da 3 membri è validamente costituito con la presenza di tutti, le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ad ogni consigliere spetta un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha i seguenti compiti:

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione e stabilire la data entro cui effettuare il versamento;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni possono avvenire anche per via telematica, con le stesse modalità descritte per le riunioni telematiche dell'Assemblea. Almeno una riunione all'anno deve avvenire di persona.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale.

ART. 14 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Organo di controllo se nominato)

E' eventualmente nominato quando si verificano i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' eventualmente nominato quando si verificano i casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e dei aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 18 - (Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione patrimoniale che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Ai fini del riconoscimento viene costituito un fondo di dotazione iniziale pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 19 (finanziamento dei soci - prestito infruttifero)

I soci possono versare a titolo di prestito / finanziamento infruttifero per le spese di costituzione nonché per le spese di funzionamento e di gestione dell'Associazione le somme di denaro necessarie.

Le predette somme dovranno sempre essere versate con assegno e/o con bonifico bancario sul conto corrente intestato all'associazione.

Inoltre i predetti prestiti infruttiferi / finanziamenti infruttiferi dovranno sempre essere:

- restituiti al socio anche se il medesimo perderà la qualifica di socio per qualsiasi motivo;
- autorizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che, con un verbale, deve anche indicare modalità d'impiego, e relativi tempi previsti di restituzione;
- saranno sempre infruttiferi.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 25 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Tosto Francesco

F.to Chiara Carletti

F.to Davide Stecca

F.to Alessandro Castellano

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio